



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera C.C. n. 31 del 31.03.2014, modificato con delibera C.C. n 19 del 29.04.2015

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011, nel Comune di Porto Tolle.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. Dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Porto Tolle l'Imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Porto Tolle, come definite dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel comune di Porto Tolle che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Sono assimilati ai residenti e pertanto esclusi dall'imposta i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive di cui all'art. 2.
3. I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati color che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Porto Tolle.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno d'età;
 - b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
 - c) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli stessi. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, ed il loro accompagnatore;
 - f) tutti coloro che soggiornano dal 16 settembre al 30 aprile
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b) ed e) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta è dovuta esclusivamente per i pernottamenti che avvengono dal 1° maggio al 15 settembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di 15 pernottamenti (anche non consecutivi nella stessa stagione turistica).
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di quindici pernottamenti (anche non consecutivi nella stessa stagione turistica) anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito *modulo di rifiuto pagamento*, definito con determinazione del Responsabile del Servizio. La mancata compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00 per la violazione di norme regolamentari.

Art. 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine il gestore è tenuto a:
 - a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) riversare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese oggetto di flusso o dichiarazione; qualora l'importo riscosso sia inferiore a 10 euro, il versamento può essere effettuato contestualmente alla riscossione del periodo/i successivo/i. Il riversamento deve avvenire su apposito conto corrente di Tesoreria del Comune di Porto Tolle, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - mediante versamento su ccp intestato Servizio di Tesoreria
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

c) Allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune, promuovendone la divulgazione;
d) trasmettere al Comune le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli con le seguenti modalità alternative:

- apposito flusso dati con modalità telematica secondo le procedure definite dagli uffici comunali. In tal caso il flusso dati tiene luogo della dichiarazione.
- Una dichiarazione mensile su modulo definito dagli uffici comunali.

La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa dichiarazione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

e) effettuare la segnalazione di rifiuto del versamento dell'imposta mediante compilazione e trasmissione del modulo di cui al precedente articolo.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di soggiorno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 9

Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
3. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omessa, incompleta o infedele dichiarazione prevista dal precedente art. 7;
 - b) omesso, parziale, tardivo riversamento nei termini previsti dal presente regolamento, delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno;
 - c) violazione degli obblighi di informazione previsti dal precedente art. 7.
4. Per le violazioni previste nel precedente punto 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l'ambito territoriale di Rovigo.

Art. 13
Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2015.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.